L'anno 2008 il giorno 21 del mese di aprile in Roma presso la sede dell'Agis

l'ANFOLS

il SLC-CGIL

la FISTEL-CISL

la UILCOM-UIL

la FIALS-CISAL

- in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 ter del d. lgs. 368/2001, così come modificato dalla legge 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine di cui all'art. 5 comma 4 bis del d. lgs. 368/2001 non trova applicazione per il personale che, nei termini di cui al DPR 1525/1963 n. 49, non svolgendo mansioni strettamente artistiche e/o tecniche, collabora comunque alla preparazione e produzione di spettacoli nonché per il personale addetto a funzioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dell'attività teatrale.

- In attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4 bis, 3° periodo del d. lgs. 368/2001, così come modificato dalla legge 247/2007, concordano che la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4 bis, 1° periodo del d. lgs. 368/2001 non può essere superiore a 9 mesi.

per l'ANFOLS

per il SLC-CGIL

per la FISTEL-CISL

per la UILCOM-UIL

per la FIALS-CISAL